

ANNO ACCADEMICO 2022-2023

CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI STRANIERI
(ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO SVOLGIMENTO DI UN
PERIODO DI STUDIO, RICERCA O PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO
NAZIONALE

CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI STRANIERI (ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO, RICERCA O PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO NAZIONALE.

L'anno duemila ventidue (2022), il giorno 29 del mese di settembre

TRA

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, di seguito denominato anche “MAECI”, con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina, n. 1, C.F. n. 80213330584, PEC: dgdp.04@cert.esteri.it, rappresentato nel presente atto dall'Ambasciatore Pasquale Terracciano, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale – Legale rappresentante, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

da una parte

e

l'Università per Stranieri di Siena di seguito denominata anche “Università”, con sede legale in Piazza Carlo Rosselli, 27-28 –Siena, C.F. 80007610522, P. IVA n.00980510523, PEC: unistrasi@pec.it, rappresentata nel presente atto dal Rettore, Prof. Tomaso Montanari munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- a) nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il MAECI – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (in forma abbreviata DGDP) – è autorizzato, dalla legge 11 aprile 1955, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, a concedere borse di studio a cittadini stranieri, o Italiani Residenti all'Estero, o apolidi, che si rechino in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per effettuare ricerche di carattere scientifico – art. 1, comma 1, lett. a);
- b) sussistono le necessarie risorse finanziarie per la specifica esigenza, sul Capitolo di Bilancio 2619 Piano Gestionale 4 – Esercizio Finanziario 2022 ed Esercizio Finanziario 2023;

- c) la Direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000, contenuta nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2000, in materia di visti di ingresso, individua nella borsa di studio un utile mezzo economico di sostentamento per gli studenti stranieri iscritti ad Atenei sul territorio italiano;
- d) la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale sostiene l'utilità di sottoscrivere apposite convenzioni con le Università italiane presso le quali risulta iscritto un numero congruo di studenti borsisti MAECI per Anno Accademico, nell'ottica di una più proficua razionalizzazione e snellimento delle procedure di erogazione del pagamento delle relative borse di studio MAECI;
- e) l'Università per Stranieri di Siena, per i programmi didattici e per i percorsi formativi specificatamente destinati a studenti stranieri che per proprio mandato istituzionale realizza, risponde alle esigenze istituzionali del MAECI - Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;

MAECI e UNIVERSITA' sono anche indicati nel prosieguo singolarmente come la "Parte" e, collettivamente, come le "Parti".

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Il MAECI rimborsa all'Università le mensilità relative al pagamento delle borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero selezionati per l'effettuazione di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento in Italia.

Art. 2

La presente Convenzione ha durata per l'anno accademico 2022/2023. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il valore massimo presunto della presente convenzione è pari Euro 150.000. Detto importo deve considerarsi comprensivo di tutti gli oneri necessari.

Art. 3

La selezione dei beneficiari delle borse di studio è effettuata da apposite Commissioni di selezione miste o ad hoc nei Paesi di provenienza dei candidati, a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero competenti e secondo le istruzioni fornite dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

Art. 4

Sulla base dei risultati delle selezioni effettuate dalle Commissioni di

cui al precedente articolo 3), una volta espletate tutte le procedure di assegnazione delle borse di studio, il competente Uff. IV DGDP comunica formalmente all'Università per Stranieri di Siena, entro il 31 ottobre 2022, l'elenco dei nominativi dei borsisti per ciascuna tipologia dei corsi interessati e le relative mensilità.

Art.5

5.1. L'Università precisa che le seguenti tipologie di Corso, Master Specialistici di I e II livello, non possono essere incluse nella presente convenzione.

5.2 L'Università concede l'esonero dai contributi ai beneficiari che si iscrivono a Lauree Magistrali.

Art.6

L'Ufficio IV della DGDP provvede a quantificare per ogni Anno Accademico la somma necessaria alla copertura finanziaria dell'erogazione delle borse di studio in questione, nei limiti di cui all'art. 2, in base all'accertato numero di mensilità stanziato nel periodo di validità della presente convenzione ed in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di bilancio del competente capitolo di spesa della DGDP.

Art.7

7.1 L'Università per Stranieri di Siena si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per la verifica dell'effettiva iscrizione dei borsisti MAECI, nonché del profitto e degli esami regolarmente sostenuti nel corso dell'Anno Accademico.

7.2 A seguito della comunicazione degli elenchi dei borsisti MAECI, di cui all'Art. 4, l'Università per Stranieri di Siena si impegna a:

- dare immediato riscontro (comunque entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli elenchi), segnalando all'Uff. IV DGDP i nominativi di studenti borsisti MAECI che non risultino iscritti presso l'Università per Stranieri di Siena;
- comunicare tempestivamente all'Uff. IV DGDP i nominativi dei borsisti che dovessero rinunciare alla borsa, non risultare iscritti per una parte del periodo compreso dalla borsa o terminare gli studi prima del termine ultimo previsto dalla borsa;
- verificare con le Questure locali le procedure relative al rilascio del permesso di soggiorno connesse all'iscrizione dei borsisti MAECI presso l'Università per Stranieri di Siena.

7.3 Tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale sono a carico dei borsisti.

7.4 Il pagamento delle borse di studio in favore dei borsisti è anticipato dall'Università per Stranieri di Siena previa verifica di tutte le condizioni di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2.

7.5 La copertura assicurativa (infortuni e rimborso spese mediche) in favore dei borsisti è direttamente garantita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, nei limiti e alle condizioni previste dalla relativa polizza.

Art. 8

8.1 L'Università per Stranieri di Siena è tenuta ad inviare all'Ufficio IV DGDP un rendiconto contabile analitico dal quale risultino i pagamenti effettuati nei periodi di riferimento, secondo lo schema sotto indicato, e l'elenco dei borsisti in favore dei quali sono stati erogati i pagamenti. Per i borsisti per i quali non sono stati erogati pagamenti è necessario specificare la motivazione del mancato pagamento delle mensilità spettanti.

Periodo I	bimestre	novembre dicembre 2022
Periodo II	trimestre	gennaio febbraio marzo 2023
Periodo III	trimestre	aprile maggio giugno 2023
Periodo IV	quadrimestre	luglio agosto settembre ottobre 2023

8.2 Il rendiconto deve pervenire all' Ufficio IV DGDP entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento. La DGDP procede alla liquidazione dell'importo a favore dell'Università entro 60 giorni dalla ricezione del consuntivo.

8.3 Ai rendiconti dell'Università per Stranieri di Siena deve essere allegata una dichiarazione del Dirigente Responsabile per i pagamenti delle borse di studio, attestante la regolarità contabile dei dati riportati nello stesso rendiconto e la corrispondenza alle scritture contabili dell'Università per Stranieri di Siena. La predetta dichiarazione deve altresì specificare che i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti previo accertamento della certificazione di cui al precedente art. 7).

8.4 La documentazione comprovante l'erogazione delle singole mensilità delle borse di studio verrà conservata presso l'Università per Stranieri di Siena a disposizione di ogni eventuale verifica sia da parte del MAECI sia da parte degli Organi di Controllo.

Art. 9

Ognuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, comunicandolo all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni. La

convenzione continuerà comunque ad avere effetto sino all'espletamento di tutti gli obblighi riferibili alla scansione temporale in atto al momento del recesso.

Art. 10

Al fine di assicurare la migliore esecuzione della presente convenzione, le Parti designano come referenti responsabili:

- Per il MAECI, la Consigliera d'Ambasciata Simona Battiloro, in qualità di Capo Ufficio IV della DGDP;
- Per l'Università per Stranieri di Siena, la Dirigente Annamaria Beligni, in qualità di responsabile dell'Area Management e Servizi agli Studenti.

Art. 11

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 12

12.1 Il MAECI e l'Università per Stranieri di Siena concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

12.2 Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere riguardo l'esecuzione o l'interpretazione della presente convenzione il Foro competente è quello di Roma.

Art. 13

A tutti gli effetti del presente Atto le parti eleggono domicilio in:

- MAECI: Piazzale della Farnesina, n. 1, 00135 Roma
PEC: dgdp.04@cert.esteri.it,
- UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA:
Piazza Carlo Rosselli, 27-28 – 53100 Siena
PEC: unistrasi@pec.it

Art. 14

Le Parti dichiarano reciprocamente di aver negoziato il presente Atto in ogni sua clausola e di averne interamente compreso il senso e la portata, nonché i rispettivi obblighi. Qualsiasi variazione e/o modifica al presente atto dovrà essere concordata tra le Parti e confermata per iscritto.

Art. 15

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il MAECI metterà a disposizione dell'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito della presente convenzione, dovranno essere considerati

rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi, anche nel rispetto della normativa in vigore in termine di trattamento dei dati personali.

Art. 16


Le Parti dichiarano e riconoscono la presente convenzione conforme alle loro volontà e la sottoscrivono con firma digitale.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Il Direttore Generale della DGDP
Amb. Pasquale Terracciano

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PASQUALE TERRACCIANO
In Data/On Date:
giovedì 29 settembre 2022 13:27:43

Università per Stranieri di Siena:
Il Rettore
Prof. Tomaso Montanari

Firmato digitalmente da: MONTANARI TOMASO
Data: 29/09/2022 16:00:04

 Università per Stranieri di Siena